

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI PAZIENTI CON LESIONE MIDOLLARE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, in persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

E

La ASL Roma 2, P. IVA 13665151000, con sede legale in Roma, Via Maria Brighenti, n.23 edificio B, nella persona del Direttore Generale Dott. Giorgio Casati, per la carica domiciliato in Roma, Via Maria Brighenti, n.23, edificio B;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 17126 del 06/03/2023 (prot. in accettazione 44592 del 06/03/2023) l'ASL Rieti, stante la necessità di garantire alle persone con lesione midollare un'adeguata presa in carico riabilitativa, proponeva alla ASL Roma 2 il rinnovo della convenzione, già sottoscritta in data 23/03/2021 e cessata il 22/03/2023;

- con nota prot. n. 61040 del 28/03/2023 a ASL Roma 2 confermava la propria disponibilità al proseguimento del rapporto convenzionale di interesse, a decorrere dal 23/03/2023;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

## Oggetto

La ASL Roma 2 si impegna a fornire, in favore della ASL di Rieti, prestazioni atte a garantire, alle persone con lesione midollare, un'adeguata presa in carico attraverso la definizione di un progetto riabilitativo individuale.

Tale percorso permetterà alle persone con lesione midollare, ed ai loro caregivers, di ricevere spiegazioni ed informazioni sulla corretta gestione del recupero al fine di raggiungere il massimo potenziale riabilitativo e di autonomia in rapporto al livello neurologico di lesione.

Le prestazioni verranno erogate da personale medico specialista dell'Unità Spinale del CTO, centro di riferimento regionale nel trattamento e cura di persone con lesione midollare.

All'interno del percorso si prevede la possibilità di formare personale della ASL di Rieti, facente riferimento alla UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione, in maniera da poter assicurare, in un futuro prossimo, la gestione autonoma e congrua dei pazienti con lesione midollare.

## ART. 3

### Condizioni generali

Le prestazioni professionali del personale in parola verranno espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto d, del D. Lgs. n. 502/92, dall'art. 117 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e, comunque, subordinatamente alle esigenze di servizio della ASL di appartenenza.

## ART. 4

### Modalità di svolgimento dell'attività

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare la presa in carico dei pazienti con lesione midollare presenti nel territorio, in modo da garantire, nell'ottica di una decentralizzazione Ospedale-Territorio, la gestione in situ, garantendo un'offerta ultraspecialistica ai cittadini di Rieti e provincia.

Tale presa in carico sarà garantita attraverso l'istituzione di un ambulatorio dedicato, a cui afferriranno solo pazienti con lesione midollare, previa richiesta del medico curante, con l'individuazione di un codice di prenotazione specifico.

All'interno della visita ambulatoriale lo specialista indagherà tutti gli aspetti legati alla lesione midollare e alle sue complicanze, alvo e vescica neurogena, lesioni da pressione, dolore e spasticità etc., proponendo la miglior strategia di trattamento personalizzata.

L'attività di cui all'art. 2 della presente convenzione sarà resa con cadenza mensile in giorno da concordarsi (per esempio primo mercoledì del mese), con accessi della durata di n. 6 ore ciascuno.

Lo specialista effettuerà le eventuali prescrizioni su ricettario della propria ASL di provenienza.

In caso di evenienze straordinarie, quali la presenza di una lesione midollare in fase acuta ricoverata presso l'Ospedale De Iellis, fatta salva la disponibilità dello specialista dell'Unità Spinale del CTO, potrà essere richiesto, ed eventualmente concordato, un ulteriore accesso.

#### ART. 5

#### Compensi

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a

corrispondere un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso.

La ASL Roma 2 si impegna a versare il compenso netto spettante al professionista ad avvenuto introito dei proventi, detratta la quota di spettanza aziendale nella misura del 5% e gli altri oneri fiscali e previdenziali.

#### ART. 6

##### Doveri del personale che eroga le prestazioni

Il personale individuato per l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione deve:

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
- rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di riservatezza dei dati, della deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.

#### ART. 7

##### Oneri assicurativi

Faranno capo alla ASL Rieti le coperture assicurative per il professionista per le attività svolte in virtù della presente convenzione. Ogni rischio derivante anche da cause accidentali nell'espletamento dell'incarico resta a

carico della ASL Rieti.

#### ART. 8

##### Durata

La presente convenzione ha validità biennale e decorre, senza soluzione di continuità rispetto al precedente accordo, dal 23/03/2023.

Detta convenzione cessa alla data di scadenza fissata senza necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.

Sarà facoltà della ASL di Rieti richiedere eventuale rinnovo della convenzione con le medesime forme e modalità previste per la stipula, a seguito di richiesta alla ASL Roma 2 almeno un mese prima della scadenza.

#### ART. 9

##### Facoltà di recesso

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione PEC o raccomandata A/R da inviarsi almeno trenta giorni prima che il recesso sia operante.

La ASL di Rieti può, inoltre, recedere dalla convenzione in ogni momento nel caso in cui accerti che lo svolgimento del servizio non avviene nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente atto convenzionale e negli atti in esso richiamati ed in ogni caso di inadempimento contrattuale.

In caso di recesso la ASL Roma 2 avrà diritto unicamente al pagamento dell'attività regolarmente effettuata e riconosciuta dall'Azienda, con espressa esclusione della possibilità di chiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo o risarcimento a qualsiasi titolo. La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione

reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme

sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte dei Dirigenti individuati.

#### ART. 10

##### Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa in riferimento al trattamento dei dati personali. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. In relazione alle attività oggetto di convenzione, l'ASL Roma 2 garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività convenzionalmente previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. L'ASL Roma 2, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma, alla data di presentazione della sottoscrizione della presente convenzione, di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto di convenzione, la puntuale applicazione alla propria struttura - e a quella di eventuali terzi di cui

si dovesse servire nell'esecuzione delle attività rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, dei principi di privacy by default e by design, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dalle attività.

#### ART. 11

##### Modalità di pagamento

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla ASL Roma 2 sul c/c bancario IT79M010050322 1000000218020 entro 30 giorni dalla data di emissione di relativa fattura da parte della medesima ASL Roma 2, in base al riepilogo mensile delle prestazioni eseguite, validato dalla Direzione Sanitaria aziendale.

#### ART. 12

##### Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta al Foro competente ai sensi di legge.

#### ART. 13

##### Registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale e scambiata tra le parti a mezzo di posta elettronica certificata pec. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 - Tariffa Parte I, è assolta dalla ASL di Rieti con le modalità previste dal

DM 17/06/2014. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno addebitate alla parte richiedente.

ASL Rieti

ASL Roma 2

Il Direttore Generale f.f.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Petti

Dott. Giorgio Casati